

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 49 (1980)
Heft: 2

Artikel: Noterelle su Statuti di Mesolcina
Autor: Santi, Cesare
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-38699>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 28.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Noterelle su Statuti di Mesolcina

*« Spesso le leggi e i regolamenti accrescono
il numero dei ladri e dei briganti »
(Lao-Tse, in TAO-TE-CING).*

Si sente spesso oggi gente che si lamenta per la grande quantità di leggi e regolamenti cui siamo sottoposti e che ci limitano molto nelle libertà individuali. Chi poi, come me, lavora per l'amministrazione delle dogane ed è tenuto ad applicare qualcosa come più di quattrocento leggi, decreti e ordinanze varie, può facilmente capire tali lamentele.

Fino a qualche anno fa ero convinto che nei Grigioni in generale e in Mesolcina in particolare, almeno fino alla Rivoluzione francese, in campo legislativo si era ottimamente serviti: poche leggi, ma chiare e buone. Poi, mi dicevo, i Grigioni furono anche all'avanguardia nel campo del diritto di appello e nell'ambito della tolleranza in campo religioso e civile. Inoltre luminari dell'insegnamento del diritto come i professori Zaccaria GIACOMETTI, Oskar VASELLA e Peter LIVER nacquero da stirpe grigione: la buona pianta dà sempre buoni frutti.

Avendo avuto in seguito la possibilità di poter esaminare una grande quantità di manoscritti del nostro passato, mi resi conto che la mia prima idea era sbagliata. Anche da noi, nei secoli scorsi, i legislatori lavorarono a pieno ritmo creando un'infinità di disposizioni che, seppur non raggiungono la quantità odierna, rappresentavano pur sempre una cospicua mole di articoli e di capitoli.

I più antichi Statuti mesolcinesi reperiti furono pubblicati nel 1927 da Paul JÖRIMANN. Si tratta della redazione degli Statuti vecchi del 1439-1452 e di quella dei nuovi Statuti del 1531, da una copia pergamenea latina conservata nell'Archivio di Stato di Vienna ¹⁾

Recentemente il signor Tullio TAMO' di San Vittore mi mandava copia della trascrizione da lui fatta di un manoscritto di sua proprietà, cioè degli

1) Paul JÖRIMANN, «Die Statuten des Tales Misox von 1452 und 1531», pubblicato in «Zeitschrift für Schweizerische Geschichte» (1927), «nach der Handschrift im Haus-, Hof- und Staatsarchiv zu Wien».

Al tempo della pubblicazione degli Statuti da parte di JÖRIMANN la storia del diritto mesolcinese era pressoché inesplorata.

« *Statuti fatti a Lostallo a la Centena dal Conte Henricho de Sacco per la libertà della chiesa in Mesolcina — 1452* ». Si tratta del testo italiano dei sei « *Capitula vallis Mexolcinae* » del 1452, già pubblicati in latino da JÖRIMANN.

Nello stesso quinternetto trascritto dal signor TAMO' c'è pure il testo italiano degli Statuti fatti a Lostallo nel 1531, contenenti, tra altro, la novità del « *Fridt* » (della « *tregua* » come tradusse il VIELI) e pure pubblicati da JÖRIMANN nella versione latina viennese.

Fra i due testi latini pubblicati dallo JÖRIMANN e questi due italiani del TAMO' c'è qualche differenza che varrebbe la pena di esaminare in altra sede. Di manoscritti statuari mesolcinesi ne esistono ancora parecchi (specialmente di proprietà privata) e, forse, si dovrebbe una volta fare un lavoro di collazione per vedere un po' l'evoluzione del diritto statuario moesano.

In un altro quinternetto manoscritto di proprietà del signor TAMO', che ho trascritto recentemente, ci sono importanti disposizioni legislative in italiano. Ne riporto qualcuna trascritta che può dare l'idea dei manuali di lavoro in uso presso i nostri magistrati del tempo che fu.

1. *I 23 Capitoli concessi dalla Lega Grigia alla Mesolcina nel 1531.*

Sono lasciate alla Chiesa le libertà e i privilegi secondo l'antica consuetudine²⁾; sono ribadite le competenze e il numero dei Magistrati. Per la giustizia criminale si mantiene l'antica consuetudine ed anche « *che li giudici se possino tuor secretamente* » (il famoso Tribunale segreto dei Trenta uomini). Si stabiliscono le tariffe per l'usciera (Servitore) che riceverà un compenso di un fiorino del Reno per ogni citazione che porterà; per i testimoni citati (remunerati con due bazzi; otto quarantani); per i giudici e per i notai. Si pone il termine per la stima dei beni immobili (14 giorni) e per quella dei beni mobili (3 giorni). Si fa la netta distinzione per le questioni di eredità di donne originarie del resto della Lega oppure della Mesolcina, e così via.

2. *La carta dell'alleanza (ligame) con le Tre Leghe.*

Si tratta di otto articoli scritti da Giovanni JANIGG di Ilanz, Cancelliere della Lega Grigia. Il documento non è datato, ma è sicuramente collocabile alla fine del Quattrocento o all'inizio del Cinquecento. Vi si

²⁾ cfr., di Rinaldo BOLDINI, « *Storia del Capitolo di San Giovanni e San Vittore in Mesolcina 1219-1885* », estratto da QGI.

Una copia dell'istrumento di fondazione del Capitolo di San Giovanni e San Vittore nella Valle Mesolcina, del 28 aprile 1219, si trova nell'Archivio comunale di San Vittore [Doc. No. 1]. Traduzioni settecentesche in italiano di questo documento si trovano un po' ovunque (per esempio una nell'Archivio della famiglia a MARCA e una nell'Archivio parrocchiale di Soazza).

Fra questi diritti e privilegi della Chiesa c'era anche il « *jus patronato sopra la Canonica* ».

parla dell'« homicidio onorevole », che sarebbe poi, se ho capito bene, la legittima difesa o il delitto d'onore³⁾; del « fridt » (tregua) e si afferma la volontà che ognuna delle tre leghe sia lasciata con le sue « antichità, consuetudine et libertà ».

Segue la formula di giuramento dei Magistrati di Valle.

Nel 1645 vennero rifatti e aggiornati gli Statuti civili e criminali di Valle, detti poi di « Martinone », dal cognome del magistrato calanchino che partecipò alla stesura del testo.

Rinaldo BOLDINI, l'anno scorso, pubblicò in QGI un manoscritto di questi Statuti, della seconda metà del Seicento, con il testo a fronte della edizione stampata nel 1774 a Coira.

Si giunse agli Statuti del 1645 dalla base degli Statuti precedenti e con le molte aggiunte e riforme decise nelle Centene od anche nelle Diete di Lega a Trun. A mio parere, l'edizione degli statuti del 1645 (ovviamente intendo edizione manoscritta) fu influenzata da due importanti fattori: la Controriforma (che con la fine del Cinquecento aveva raggiunto anche la Valle Mesolcina — si veda la visita di Carlo BORROMEO nel 1583) e la terribile Guerra dei Trent'anni con le cruente lotte religiose nei Grigioni e in Valtellina.

Faccio seguire gli

3. *Ordini fatti nella Centena del 10 gennaio 1623, con il Giuramento;*

Ordini della Centena del 4 novembre 1635;

Ordini della Centena del 30 gennaio 1639.

Vi si parla della « Conservazione ed aumento del vero Culto di Dio et santa fede Cattolica et Apostolica Romana ». Si tocca la piaga della corruzione elettorale (pratiche et corrottela: abominevole parte della pratica)⁴⁾. Si riconosce lo stipendio ai Parroci. I due registri della giustizia vallerana dovranno essere conservati in apposite casse chiuse con tre chiavi (una in mano al Ministrale, una al Fiscale e una al Cancelliere del Tribunale), « acciò non si perdino li processi et li popoli non pag(h)ino ingiustamente le spese ».

³⁾ La pena per un omicidio di onore era piuttosto blanda. Nella Sessione criminale dell'anno 1700 si processò Pietro BERTOSSA figlio di Lazzaro per l'omicidio d'onore del convallerano calanchino Pietro GAMBONI. Questa la sentenza:

« Fu giudicato et sententiato de liberare questo Pietro Bertossa de questa imputatione che lui ha per haver mazatto Pietro Gambone, che non possi portar danno alla sua reputatione, con che debbeno pagare alla Magnifica Camera la summa de fiorini cento di netto, oltra le spese et giornate del processo causate et anche debba pagare una tal summa alli fioli del morto Gambone in lode de doi huomi overo del Magistrato di Calancha... ».

⁴⁾ La corruzione elettorale già allora era diffusa e già si cercava con drastici metodi di porvi rimedio.

Il corso delle monete è definito e si decidono misure per arginare la svalutazione dovuta ai torbidi ed alla guerra per « la moneta calante »; per i pesi e le misure, per i generi alimentari di prima necessità come il pane e il vino si crea quello che oggi si definirebbe il razionamento o l'economia di guerra.

Il clima bellico è reso più chiaro dall'obbligo di essere armati anche di « una arma longa » ⁵⁾. Si diffidano coloro che vorrebbero ancora rispolverare la questione TRIVULZIO ⁶⁾. Si richiamano alla correttezza i tutori degli orfani, vedove e chiese.

Gli speciali, cerusici e ciarlatani dovranno fare bene attenzione prima di ordinare medicine o di praticare salassi ⁷⁾.

I predicatori stranieri non saranno tollerati in Valle senza debita licenza. Proibiti anche i lavori servili nei giorni di festività di precetto ⁸⁾.

I Canonici del Capitolo dovranno attenersi alle disposizioni emanate circa la loro residenza ⁹⁾.

Si decreta il divieto di caccia e di pesca per i forastieri ed infine si decide di chiedere due nuovi frati cappuccini per la Missione di Mesolcina ¹⁰⁾.

-
- 5) Del 1623 è il Doc. No. 21 dell'Archivio comunale di Soazza, « Memoria dell'armi che si ritrovano tanto di particolare quanto della Comunità », una vera e propria ispezione dell'equipaggiamento militare dei cittadini di Soazza. Vi si parla di « moschetti, archibusi, allabarde, picche, ecc. ».
- 6) Circa le pretese avanzate dai TRIVULZIO sulla Mesolcina negli anni 1622-1623, si veda anche in QGI XXXIII, 2 (1963) il « Factum tale » ossia « La Mesolcina si difende di fronte alle pretese di Teodoro Trivulzio », p. 130-133.
- 7) Che si cerchi di porre freno all'attività di questi « cerusici e ciarlatani » è anche spiegabile con il fatto che in questo periodo i medici (Dottori fisici) che avevano studiato in Università erano parecchi in Mesolcina, primo fra tutti il soazzese Dottor Rodolfo ANTONINI e poi i vari Dottor TINI, BARBIERI, ecc.
- 8) In Mesolcina l'abitudine degli antenati (i « pii antecessori ») di creare delle feste di precetto votive ad ogni scampato pericolo da calamità naturali, produsse più di una volta degli scompensi. Così, più di una volta, si dovette chiedere alla Superiorità ecclesiastica la dispensa da queste feste di precetto. Nel 1535, il 5 agosto furono dispensati i cittadini di Soazza da ben una quindicina di feste di precetto create « per voto antico » [Pergamena originale latina, Archivio parrocchiale di Soazza]; nel 1830, ad istanza di alcuni Comuni di Calanca, furono pure dispensati i Mesolcinesi e i Calanchini da alcune feste di precetto che cadevano nel periodo estivo in pieno lavoro di fienagione [Doc. nell'archivio parrocchiale di Soazza].
- 9) Il Vescovo di Coira Giuseppe MOOR nel 1633 ed il suo successore Giovanni FLUGI von ASPERMONT nel 1637, emanarono due severissimi decreti contro quei Canonici del Capitolo che si ostinavano a non voler risiedere a San Vittore. [Quinternetto del capomastro Pietro STEVENINI, di proprietà del signor Tullio TAMO', San Vittore].
- 10) Eco di questa richiesta di due ulteriori frati cappuccini per la Missione mesolcinese si trova in una lettera autografa del Cardinale Antonio BARBERINI, Prefetto della Congregazione di Propaganda Fide, che il 23 luglio 1639 scriveva al Consiglio generale di Valle assicurando che due nuovi frati sarebbero stati inviati per Santa Maria di Calanca [Archivio parrocchiale Soazza].

Capitoli quali tutta la Valle Mesolcina ha d'osservare, dati et concessi per li Magnifici Signori del Eccelsa Legha Grisa 1551.

Primo — In prima lassiamo alla Chiesa la sua libertà et Privilegio secondo l'antica consuetudine in ogni titolo, ragione, decima, libertà et autorità che pertiene al Spirituale secondo il tenor del privilegio della prefata Chiesa.

2.do — Hano ordinato che devono essere tre Ministrali con sete Giudici per ogni ragione in tutte le cose Civili; l'uno s'intende a Mesochio con la sua pertinenza, riservando a quelli di Lostallo le sue ragioni dalla Valle come apar per Instromento con tal condizione che a Lostallo se facesse un appellazione che non se possono apellar da altri che alli prefatti Signori 15 et uno forastiero che non sia da Lostallo sia in d'usare la ragione di Lostallo overo quella di Mesochio, et se acaderà sigilare qualche cosa che il Locotenente da Lostallo non possa sigilare ma faccia sigilare dal Ministrale di Mesochio.

3.zo — L'altro Ministrale sia a Rovaredo con le sue pertinenze San Vittore, Monticello, Grono, Leggia, Cama, Verdabio et Norantola, dal muro da Sorte in giù, riservato Calancha qual seguita.

4.to — Il terzo Ministrale sia in Calancha per tutta la Valle Calancha con sete giudici con condizione che il Ministrale overo Locotenente stia in Santa Maria et la ragione per li forastieri che non sono della Calancha deba esser tenuta a Santa Maria.

5.to — Che quando una de quelli ragione se prendesse d'esser agravata de menar la ragione che possa dimandar due Giudici dal altra quali debano venir ad aiutar menar la ragione cioè doi giudici per ogni ragione che sono in tutto ondecì et quella ragione a chi farà dimandata detti duoi Giudici sia obligata darli.

6.to — Che con manco de cinque Giudici non si deba menar ragione.

7.mo — In quanto al Criminale lassiamo che sia administrato secondo l'antica consuetudine et che li giudici se possino tuor secretamente ma li testimonij se debono tuor presente la parte.

8.vo — Che per honor cioè per causa de redire de parole ingiuriose et de possessioni cioè sopra la differenza de beni stabili di heredità, de fitti de denari che se patissero, cioè quando uno fosse ferito overo batuto deba esser comandato per il Servitore per Juramento alla sua ragione dove che sta, et che per acaduna sentenza se deba pagar un fiorino di Reno.

9.no — Che per debito non deba tuor più che duoi bazi per sentenza, per fin a tre testimonij siano debitor dare duoi bazi et da tre in su per ogni testimonio deva dar due bazi alla ragione.

10.mo — Che tutti li testimonij deban esser dati demandi alla ragione presenti tutte due le parti, et che quando se ha dato testimonij una volta che non se deba dar più sopra una causa, et quando una parte o l'altra volesse siano detti testimonij far il Juramento con le mani levate che è la verità.

11.mo — Che ogni testimonio de detta Valle deba essergli dato otto quarantani per spesa et selario d'accaduno giorno.

12.mo — Che quando uno volesse avanti la ragione tore testimonij in scritto per usar in altri luogi deba esser dato a detta ragione duoi bazi per suo selario per sigillo un bazo al Ministrale, et il Notaro deba esser pagato secondo la sua fatticha in honestà, et che detti testimonij siano obligati Jurare con le mani levate.

13.zo — Che li Ministrali, Giudici, Notari et Servitori del Criminale et delle condanazioni habino ogni giorno per accaduno di loro bazi tre per sue spese et selario.

14.to — Se acadesse che fosse fatto qualche dano in qualche possessione overo altri luogi deba colui che li sarà fatto di dano domandar li duoi più propinqui Giudici et aiutar la parte contraria et fare stimare di danno et subito deba esser pagato.

- 15.to* — Del stimar deban esser domandati li duoi più propinqui Giudici et che loro sian obligati a quelli della leggha secondo il Capitolo della leggha stimar, et fra quelli della Valle secondo l'anticha consuetudine: li forastieri sian trattati secondo che quelli della Valle sono trattati lor nel suo paese da dove sarano detti forastieri e per suo selario che detti Giudici gli stimerano overo fossero citati per stimar gli deba esser dato un bazo a tutti duoi overo un pegno per acaduna stima et per accaduna volta che sarano cotati et deban stimar per suo Juramento.
- 16.to* — Ancora se sarano stimati qualche beni stabili che non si habia più termine de quatordecì giorni et de beni instabili tre giorni et quelli della Leggha sian trattati secondo il Capitolo della Leggha.
- 17.mo* — In quanto al heredità delle done che quelli della leggha che se mariterano nella Valle sian trattati secondo il Capitolo della leggha et quelli della Valle secondo l'anticha consuetudine; li forastieri sian trattati secondo che lor della vale sono trattati nel paese d'essi forastieri.
- 18.vo* — Che nessun nottaro si deba intromettere de scrivere senza volontà di detta Valle et che ogni uno si deba contentar del honesto selario.
- 19.no* — Che tutte le ragioni deban la ragione speditamente maneggiare secondo l'ordine della Leggha.
- 20.mo* — Che tutte le ragioni sian tenute da osservare tutti li altri Capitoli della leggha in Civile et Criminale secondo che aparerà nelli Capitoli della prefata leggha, riservando per causa del heredità della done come sopra sta et altri soprascritti Capitoli concessi.
- 21.mo* — Ancora hano ordinato che li Notari per far un istromento di vendita o sia livello da lire cento in su habino bazi quatro; da lire cento in giù bazi tre.
- 22.do* — Più per una sentenza Criminale bazi cinque et per una sentenza Civile in disposizione della ragione et questo sino a prossima Centena che si farà.
- 23.zo* — Se accaderà esser preso un malfattore nella Jurisdizione di Rovaredo non possa esser menato a Mesochio et similmente se sarà preso nella Giurisdizione di Mesochio et Lostallo non possa esser menato a Rovaredo.

CARTA DEL LIGAME CON LE TRE LEGHE

- Primo* — Che noi doviamo esser fedeli Confederati in perpetuo.
- 2.do* — Se una parte dal altra sarà per lettere over presenzialmente maneggiata cioè richiesta che a quella parte esser tratto appara fedelmente.
- 3.zo* — Deve accaduno accontentarse dell'ā ragione dove accaduno sta permanentemente.
- 4.to* — Essendo uno in la Jurisdizione iudicato per uno in honorevole homicidiario non deve lui in tutte tre le leghe securanza alcuna havere et in quella Jurisdizione lui si troverà cacciando li parenti della superiorità esser preso et secondo il suo meritare castigato, et le spese d'esser in giudizio della ragione.
- 5.to* — Occorendo un homicidio honorevole d'esser castigato secondo l'usanza del paese che sia in altra Jurisdizione sicuro in quanto alla Superiorità.
- 6.to* — Venendo alcuni in differenza devono quelli dar et tuor fridt così presto che sarà richiesto per il lor Juramento et chi non osserverà questo d'esser castigato secondo l'usanza di quella Jurisdizione.
- 7.mo* — Che nessuno deba pigliar parte per lor Juramento et trasgredendo sia castigato, riservato se uno vedesse un suo parente in terzo grado o più prossimamente ferito alhora d'esser operato secondo l'usanza della Jurisdizione.
- 8.vo* — Vogliamo accaduno in le tre leghe la sua antichità, consuetudine et libertà lassare restare.

Joanes Janigk publico Secretario Leggha Grisa

FORMA DEL JURAMENTO — Quello hano d'osservare li homini della Ragione.

Noi Ministrali, Lochotenenti, Giudici, fiscali, Cancelieri et Servitori della ragione Criminale et Civile della Valle Mesolcina Juriamo a Dio et tutti Santi con le mani levate al Cielo d'aministrare bona Justizia et ragione a qualonque persona venirà dinanzi a noi et non per amicizia, Inimicizia, doni presenti nè prieghi condanare nè assolvere.

Et tutto quello che noi conoseremo mal fatto castigare et punire secondo la qualità del delitto: li boni defendere et l'iniqui castigare.

Et tutto quello che venirà avanti a noi che merita tener secreto quello secreto tenere. Le Chiese, orfani et donne vedove defendere a nostro potere et sapere et a qualonque persona bona ragione et Justizia fare.

Così Juriamo a Dio et Santi di salvare.

Copia del Giuramento — 1623 li 10 Genaro

Noi Ministrali Jusdicenti, Consoli, Consiglieri et general Popolo di questa nostra Valle Mesolcina al presente in questo loco di Lostallo in publica et General Centena secondo il costume de nostri pij antecessori congregati Giuriamo a Dio Padre, figliolo et Spirito Santo nostro Signore Creatore et Redentore di conservar et mantener fra di noi una vera, sincera, real et fedel unione, amicizia, vicinanza et confraternità nel modo et forma che de nostri Cari antepassati fu instituita, conclusa et stabilita, la quale deve durare per noi et nostri posterì sin in perpetuo, a conservazione et aumento del vero Culto di Dio et Santa fede Cattolica et Apostolica Romana, mantenimento d'una Santa et incorrotta giustizia et difesa della nostra cara libertà, ragioni, dritti et fraità, vita et roba di qualsivoglia di noi et nostri descendentì sin in perpetuo et di non mai per qualsivoglia causa et occasione che per qualsivoglia modo et via nascer potesse, disgiungersi nè separarsi, ma nascendo (che Dio non voglia) il tutto bonamente o per termini di giustizia secondo il lodevol costume de nostri antecessori accordar et terminare, et che niuno de noi Magistrati, Vicariati, Squadre, Comunità, degagne, Vicinanze, terre nè particolar persona di questa nostra Valle se intrometterà, tratterà o negozierà cosa veruna aspetante alla comune libertà nè per pace, nè per tregua, nè per guera senza volontà saputa et consenso della General Centena, la quale sia tenuta radunarsi insieme una volta l'anno, et più oltre ogni volta che per consiglio sarà giudicato espediente di chiamarla, et che nesuno di noi consentirà mai a verun trattato, praticata, richiesta che per qualsivoglia persona et mezo si possa fare a danno della nostra libertà, ma di subito che ne haveremo qualche notizia darne conveniente aviso al Magistrato il quale sotto pena della vita et della roba secondo li loro demeriti sia tenuto castigar li contrafacienti tanto teriere come forastiere, in vita et roba, senza dilazione alcuna, non havendo riguardo a grado, stato, né condizione di persone, promettendo noi Popoli come disopra per Giuramento nostro in simil et ogni altra causa et bisogno che nascerà per difesa del honor di Dio et della Santa fede, conservazione della nostra libertà et giustizia d'esser sempre pronti, fedeli et obediendi a soccorer et agiutar il Magistrato con la vita et con la roba et con tutto quello che nostro Signore Iddio ci ha dato et più presto morire sin ad uno che mai mancar a questa nostra volontà et delibera.

Giuriamo ancora che niun di noi per l'avenire darà mai voto per alcun officio che si sia picol o grand a persona che con pratiche et corrotelle per mezo suo o de suoi agenti lo procuri diretto o indiretto et di notificar incontinente il praticico al Magistrato qual sia di subito obligato castigarlo in vita et roba secondo li demeriti volendo che questa abominevol parte della praticata sia affatto bandita da questa nostra Patria lassando nel resto ogni Vicariato, Squadra, Comunità et terra con sue antiche fraità et privilegi.

Giuriamo ancora noi sudetti Popoli di lassare la Chiesa in sua libertà secondo il lodevol costume de nostri antepassati et di dare et pagare alla Chiesa et Sacerdoti quello che siamo obligati, et noi Prevosto et Canonici, Curati et Sacerdotti di questa Valle o abitanti in essa giuriamo ogni vera fedeltà verso la Patria et libertà et di eseguire tanto in materia di giustizia, quanto d'offizio et beneficio quello che siamo obligati verso detta Patria conforme il tenor del Privilegio.

ORDINI FATTI L'ANTESCRITTO GIORNO (ossia gli Ordini fatti nella General Centena tenuta a Lostallo il 10 gennaio 1623).

- Primo* — Che ogni Ministrale per il suo Giuramento et sotto pena d'esser privato del Offizio et del honore et più oltre castigato secondo il demerito sia tenuto ogni anno in publica Centena delle cose Criminali et altro aspettante alla general Valle et cosa del Vicariato a Vicariato render conto del suo maneggio tanto di Valle come de Criminale et Vicariato portando le sue liste et quinterneti di datto et riceputo, di debito et credito ben registrati qualli siano letti alla presenza del Popolo.
- 2.do* — Che il Magistrato subito elletto che sarà ogni anno sia tenuto giurar al Popolo fedeltà osservanza di legge et statuti et compimento di giustizia a qualunque et vicendevolmente il Popolo al Magistrato fedeltà, obediencia et agiutto per conservazione della giustizia et libertà.
- 3.zo* — Che occorendo qualche delitto il fiscale sia obligato per il Giuramento avisar il Ministrale se non ha vera scusa et havendo il Locotenente et un altro del Magistrato con il Cancelliere et di subito processare il caso et finito il processo consegnarlo nelle casse acciò deputate nelle quale si contengono duoi libri per registro de processi et delle giornate che occorerano in processare la qual cassa sia con tre chiavi; una per il Magistrato, l'altra per il fiscale, la terza per il Cancelliere, acciò non si perdino li processi et li popoli non pagino ingiustamente le spese.
- 4.to* — Che li fiscali sotto pena di pagar loro del proprio nelli casi di pena pecunaria et dove non ingerisse pena di sangue che occorerà qualche misfatto siano in obbligo scoder le pene et de quelle tenerne et renderne bon conto ogni anno nelle pubbliche congregazioni o Magistratto, et se quei tali che haverano fallato non vorano pagare la pena li possino convenir sotto il Civile di quel luocho il quale sia obligato con ragioni sumarie fargli dar compimento della fallanza insieme con le spese Juridiche.
- 5.to* — Che niuna persona tanto ufficiale quanto non ufficiale habi ardire di piantar niuna partita di spesa a Camera sia a Valle per Criminalità o congresso de consigli, sotto pena di perder il Credito et esser castigato nel doppio.
- 6.to* — Per rispetto della moneta ogni uno sia tenuto riceverla e darle secondo lo corso limitato alla fiera passata di Santo Gallo sin alle Calende di febraro prossimo sotto pena de scudi venticinque per ogni volta al contrafaciente et dal detto inanzi ogniuno le dia et riceva secondo il corso di Bellinzona.
- 7.mo* — Che calando la moneta sia ancora calante la roba alla rata et sia stimato il vino et limitata la provisione del pane et altre cose necessarie al vivere, et siano sopra di ciò limitate due persone onorate per Squadra che saranno in tutto otto li quali habino ampla autorità di dar le dette limitazioni al vivere et di farlo osservare et di rivedere pese et misure per tutte le vicinanze della Valle acciò tutte siano giustate a una misura et peso et devono detti provisionarij di anno in anno essere limitati per il consiglio di modo che durino.
- 8.vo* — Che ogni persona atta a portar armi habi oltre la spada et pugnale una arma longa di archibugio, moschetto, picha o altra arme in hasta secondo la possibilità et ordine che haverano del Magistratto con tutta quella monizione necessaria et possibile per poterla doperar nelli bisogni sotto pena de scudi dieci a chi non starà provisto.

- 9.no — Che niuno sotto pena della vita et confiscazione de beni habi ardire di nominare il Conte Triulzi né parlar di altra cosa che concerne al pregiudizio della nostra Valle libertà et volendo esso dare qualche travaglio a questa nostra Patria habino li sudetti otto provisionarij autorità di far provisione d'arme, denari, monizione; dimandar agiuto a nostri amici confederati alla salute et difesa nostra et di far accomodar i ponti, strade a costo di chi deve.
- 10.mo — Che li advogadri di chiese, orfani, pupilli et donne vedove siano tenuti sotto pena di spergiuro render conto del suo maneggio ogni anno al Magistrato il quale sia tenuto fare registrare tutti li conti di pupilli in un libro.
- 11.mo — Che niuno Speciale, Barbiere, Cierusicho et Ciarlatano possi in questa nostra Valle dar medicine di niuna sorte per bocha ne solossare senza consiglio del medicho o dottore, sotto pena de scudi venticinque per volta a contrafaciente et di esser più oltre castigato ad arbitrio del Magistrato secondo la qualità del caso, et devono detti Speciali et Cierusichi contentarsi d'un prezzo et selario honesto, né possi alcuno intro-metersi in farli alcun selario senza saputa del Magistrato.
- 12.mo — Che per l'avenir non si riceva né tan pocho si admetta in questa nostra Valle niun predicante né prete forastiero senza licenza, aprobazione et partecipazione del Magistrato sotto pena della vita et confiscazione de beni, ratificando le altre ordinazioni della Centena altre volte fatte in materia delli predicatori.
- 13.zo — Che niuno ufficiale possi tirar alcun premio secretamente né far composizione alcune nelle cause Criminale sotto pena della vita et confiscazione de beni.

Sudetti Giuramenti et ordini ha copiato
dal originale il Cancelliere Antonio Castellini

ORDINI DELLA GENERAL CENTENA DI VALLE MESOLCINA FATTI NEL LUOCHO di LOSTALLO L'ANNO 1635 li 4 novembre

- Primo* — Hano con parer unito confermato, laudato et aprovalo il Giuramento fatto della Centena nel anno 1623 come sta scritto et in particolare il Capitolo della pratica qual deba nel avenir in questa nostra Valle esser pontualmente et inviolabilmente osservato con questa dichiarazione che quelli nel avenir ardiscono far pratica et far fare come ancho quelli che piglierano Caricho di farla per altri parimente quelli che riceverano cascono in pena de Scudi cinquanta irremissibilmente et esser aplicati alla Magnifica Camera la qual pena sia al contrafaciente levata in Publica Centena quale ex nunc vogliono che ogni anno per il giorno di Santo Marco s'habia da radunar nella qual si lega il detto Capitolo della pratica primieramente, et si levi la pena alli contrafacienti et più oltre sian castigati dal Magistrato per giuramento falso.
- 2.do — Hano statuito di lassar le chiese in sua libertà secondo il lodevol costume de pij antecessori et di pagare alla Chiesa et Sacerdoti quello che sono obligati con condizione sia adempita la Venerabile Capella et che tutti li sei Reverendi Provosto et Canonici nel avenir habia da risieder et officiare alla loro Canonicha in conformità di quanto comanda il Privilegio, inhibendo alle Comunità et vicinanze et degagne di questa nostra Valle che non ardiscono nel avenir accordar né pigliar alcuni de predetti Signori Reverendi Canonici per loro Curato sotto pena de Scudi cinquanta d'esserli tolti irremissibilmente per ogni volta al contrafaciente et d'esser aplicati come sopra.
- 3.zo — Che tutte le feste comandate dalla Santa Madre Chiesa Cattolica et Apostolica Romana siano nel avenir in detta nostra Valle inviolabilmente osservate et fatte et che niun teriero come forastiero di che condizione si voglia ardisca in questa nostra Valle somegiar né far altra opera servile sotto pena de fiorini dieci d'esserli tolti ogni volta al contrafaciente.

4.to — Che in detta nostra Valle et suo Teritorio niun forastiero di che condizione si sia nel avenir sino in perpetuo ardisca pescare né fare caccia alcuna de salvaticine sotto pena de Scudi venticinque et perdita della roba per ogni volta.

ORDINI SEGUITI NELLA CENTENA IN LOSTALLO IL 30 GENARO 1639

Primo — Novamente fu ordinato di ratificarli et di far un perdono generale a quelli sino al presente hano trasgresso li ordini et giuramento della pratica: nel avenir poi quelli tali che trasgredirano deban esser castigati in Scudi cinquanta et per giuramentarij falsi in oltre privati del offizio, fede et honore, et che persona infamata non deba esser admissa ad offizij.

2.do — Che niuna Comunità possi ricever preti forastieri per suoi Curati se non sono prima con suoi demissorij approvati dal Superiore Ecclesiastico come anche dal Magistrato temporale, sotto pena de Scudi cinquanta et ancora ordinano di dimandar novamente alla Sacra Congregazione duoi Capucini a beneficio della Valle.

3.zo — Causa Creature bastarde et altri errori di fornicazione non potendosi castigar li padri o fornicatori sia che non havessero roba fu ordinato di punir et castigar le donne non havendo roba in vita sia con squassi di corda, sia con frustarle conforme il delitto sarà comesso.

4.to — Che niuna persona possi piantar partite contro d'un altra et che piantandola non deba valere se non sarà sottoscritta dalle parte debitrice overo in lei nome da persona d'honore, dando termine di liquidar li fatti suoi ciascuno sia da far intendere alla parte da qui un anno avenir et passato detto termine tal partita sia cassa.

5.to — Conforme li ordini del Anno 1623 s'habia da portar le Scritture della Valle in una cassa comune.

6.to — Che li Advogadri di chiese, orfani, pupilli et donne vedove ogni anno rendino conto al Magistrato caso che non possino tirar selario alcuno.

Io Dottore Giulio Tini come Canzeliere di questo tempo
ho scritto et sottoscritto.